

Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Sentenza 19 marzo 2014

(Pres. Servetti, est. O. Canali)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 118 disp. att. c.p.c come modificato dal DL 69/2013)

1) Gli atti introduttivi.

Con ricorso depositato in data 15.3.2012 AA, premesso il matrimonio con BB celebrato in data ..1999 in ... (Spagna) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., anno ..), in costanza del quale nascevano le figlie .. (...2001) e .. (...2006) chiede la separazione coniugale con addebito alla moglie avendo la stessa intrapreso una "stabile relazione affettiva" con tale ... residente nel medesimo condominio dove i coniugi vivono.

Detto che a causa di tale relazione la moglie aveva progressivamente allentato i propri compiti di accudimento delle figlie, definita la signora .. come "arrogante ed autoritaria", dichiarata venuta meno la comunione spirituale tra i coniugi, chiede il signor .. nell'atto introduttivo, l'affidamento delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale, e che sia posta a carico della moglie, quand'essa avesse reperito una mansione lavorativa, la somma mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento delle figlie.

Con memoria difensiva depositata in data 25.6.2012 la signora BB ripercorso il rapporto con il signor AA, iniziato nel 1995 in Spagna durante le vacanze estive e riferito l'inizio della crisi dei rapporti coniugali al 2009 per effetto di un *progressivo disinteresse del marito* nei confronti della moglie, con relativo rifiuto a trascorrere da quell'epoca le vacanze estive in Spagna presso i suoceri, segnalato che da oltre due anni i coniugi non avevano rapporti sessuali e non negato il rapporto con la signora BB, detto dei tentativi del signor AA di escludere la moglie dalla vita delle proprie figlie, condotta con il quale, a suo modo, il marito tende a punire la moglie così "sfogando il proprio risentimento nei suoi confronti" chiede la signora BB l'affidamento delle figlie in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre, la conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre, la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione tra padre e figlie ed un contributo a carico del padre di euro 800,00 mensili per il mantenimento delle figlie e l'ulteriore somma, sempre a carico del marito di euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento della moglie.

2) I provvedimenti presidenziali. Lo svolgimento del processo.

In esito all'udienza ex art 708 c.p.c. tenutasi in data 28.6.2012, il Presidente Delegato autorizzati i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, *recepiva gli accordi fra le parti, che prevedevano*

a) l'affido congiunto delle minori con loro collocamento presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;

b) la frequentazione del padre con le figlie:

c) due pomeriggi alla settimana prelevandole a scuola e quindi riportandole presso l'abitazione della madre dopo cena;

d) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;

e) durante le vacanze estive quindici giorni con il padre;

f) una settimana durante le vacanze di Natale e Pasqua ad anni alterni;

g) la somma di euro 500,00 dovuta dal signor AA a titolo di mantenimento per le figlie (oltre ai due terzi delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative) e un'ulteriore somma di euro 250,00 per il mantenimento della moglie.

Sempre su accordo delle parti il Presidente Delegato disponeva una CTU psicologica al fine di valutare l'idoneità genitoriale delle parti, il rapporto tra le minori e ciascuno dei genitori ed eventualmente il regime di affidamento e collocamento maggiormente idoneo al loro sviluppo psicofisico e, all'udienza del 19.7.2012, veniva conferito l'incarico peritale alla dottoressa ..

Alla successiva udienza del 29.1.2013 il procuratore del ricorrente chiedeva che le modalità di affidamento delle minori alla madre tenessero conto della "posizione negativa" assunta dalla CTU in ordine alla frequentazione delle figlie con la compagna della madre, mentre il difensore della signora BB faceva presente come non vi fosse un divieto di frequentazione della propria assistita con l'attuale compagna quanto una "richiesta di cautela" nei rapporti tra le bambine la signora BB, pur prendendo atto del giudizio negativo formulato su quest'ultima da parte della CTU.

Con provvedimento assunto in data 30.1.2013 il Presidente Delegato

...

"letti gli atti;

-letta la CT in atti e le deduzioni dei CT di parte;

-rilevato che le difficoltà psicologiche del sig. AA di cui la CTU evidenzia l'incapacità (o forte difficoltà) a relazionarsi con le proprie emozioni e con i propri sentimenti, con conseguente incapacità anche a interpretare le emozioni altrui (caratteristica del tutto essenziale per costruire rapporti genitoriali che necessitano l'empatia e quella 'intelligenza emotiva' che consente di cogliere, prima, elaborare e quindi soddisfare, poi, bisogni dei figli) non sembra – allo stato – inclinare le sue capacità genitoriali sia pure a fonte di una (altrettanto segnalata) tendenza ad assumere forme di 'pensiero ossessive ed interpretative', con conseguente incapacità\difficoltà di 'far fronte alla situazione conflittuale con la moglie e con la nuova situazione sentimentale della donna' (cfr. ctu dr.ssa Loi p. 11);

.rilevato, di contro, che i soli tratti (parzialmente) critici della personalità della sig.ra BB attengono ad esperienze del passato (infanzia e prima adolescenza) con vissuti di abbandono che ancora riverberano i propri effetti e che sembrano portarla a 'concentrarsi maggiormente sui propri bisogni e meno sui bisogni dell'altro' (cfr. ctu dr.ssa Loi p. 16);

-rilevato, ancora, come la ctu abbia, in sede di conclusioni, osservato la tenuta della capacità genitoriali di entrambi i coniugi e che, in particolare il sig. AA – la cui personalità appariva, nelle fasi iniziali della procedura , più problematica sia per quanto sopra osservato sia per il forte tono di aggressività scemata nel corso dei lavori della ctu – abbia modificato il proprio iniziale atteggiamento;

-rilevato, ancora che mentre per la sig.ra BB l'indicazione sembra essere quella 'intraprendere' un' attività lavorativa stabile' che le consenta di compensare i persistenti problemi di affettività mentre è ancora necessario che il Sig. AA 'lavori sugli aspetti di una personalità tendenzialmente rigida ed ossessiva, con eccessiva tratti rabbiosi o di sospettosità e sulla tendenza a veicolare sul soma aspetti emozionale che dovrebbe imparare a maneggiare' ;

-rilevato che tale contesto non appare connotato da caratteristiche particolari rispetto alle consuete dinamiche sottese dalla separazione coniugale (sia pure in presenza di altre figure in veste di 'nuovo la' compagno la per i genitori) sì che non sembra opportuno limitare la loro potestà genitoriale affidando le minori ai servizi sociali del Comune di riferimento;

-ritenuto, in particolare, che le maggiori difficoltà che ancora il sig. AA palesa non segnalano la (cogente) necessità che egli debba vedere e frequentare le bambine in ambiente neutro o protetto;

-rilevato, infine, che più opportuno appare che i Servizi Sociali del Comune di .. svolgano un'attività di mero monitoraggio sulle minori .. e .. evidenziando – se emergenti – problemi connessi alla conflittualità genitoriale;

-rilevato che se non appare opportuno che le minori siano – allo stato - coinvolte in dinamiche di coppia coi nuovi partner di entrambi i genitori, dovrà anche essere posta particolare attenzione da parte dei genitori a non assumere atteggiamenti indagatori coinvolgendo le figlie in (devastanti per l'equilibrio delle bambine) ruoli di informatori sui comportamenti dell'altro genitore;

-ritenuto, infine, che l'opportunità – segnalata da tutte le relazioni peritali -di non coinvolgere le minori nei nuovi rapporti di coppia dei genitori comporta la necessità che tutte le figure adulte rispettino – allo stato ed in attesa di più consolidati rapporti – le sensibilità della bambine non rimarcando la propria presenza ed il proprio ruolo di nuovi compagni dei genitori libera ovviamente essendo – per elementare, consolidato ed indefettibile diritto della persona – ogni parte di coltivare relazioni in cui si esprima la propria personalità (latamente intesa), salvo, come sopra osservato, il rispetto delle esigenze dei minori in relazione alla loro età ed al loro grado di maturazione;

P.Q.M.

Il Presidente Delegato

A scioglimento della riserva assunta in data 28.6.2012, richiamata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati:

a) *Affida le figlie .. e .. in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale vivranno nella casa coniugale che viene – per tale motivo – alla stessa assegnata;*

b) *Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le minori a week alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (o al termine della propria giornata lavorativa) fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;*

c) *Nelle settimane che non terminano con il week end di spettanza:*

· un pomeriggio (indicativamente il martedì) dall'uscita di scuola (o dalla fine della propria giornata lavorativa) e fino alle 20.30 quando le riaccompagnerà dalla madre;

· un pomeriggio (indicativamente il giovedì) dall'uscita di scuola (o dalla fine della propria giornata lavorativa) e fino alle mattino del giorno dopo quando le riaccompagnerà a scuola;

d) *Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza due pomeriggi alla settimana dall'uscita dalla scuola (o dalla fine della propria giornata lavorativa) e fino alle ore 20.30 quando le riaccompagnerà dalla madre;*

e) *Nelle vacanze natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro avendo cura che il giorno di Natale le bambine incontrino l'altro genitore per lo scambio degli auguri e dei doni;*

f) *Nella vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con l'uno e 15 giorni consecutivi con l'altro genitore secondo periodi concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;*

g) *Le vacanze pasquali – salvo diverso accordo tra le parti – saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore; per la Pasqua 2013 si dispone che le bambine stiano con il padre dal venerdì al martedì successivo alle ore 16.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre – salvo diverso accordo tra i genitori -*

h) *Salvo diverso accordo tra le parti le minori trascorreranno una settimana invernale (possibilmente quella di carnevale dalla domenica alla domenica successiva) ad anni alterni con uno dei genitori;*

i) *I c.d. 'ponti' religiosi e civili saranno trascorsi con uno o con l'altro dei genitori secondo le regole dell'alternanza; il primo onte 2013 (25 aprile) sarà trascorso con la madre;*

j) *Dispone che i servizi sociali del Comune di ... compiano attività di monitoraggio sulle minori .. e .. relazionando la A.G. di competenza qualora fosse verificata l'insorgenza di disagi ovvero di difficoltà generali connesse al persistere di conflittualità tra i genitori;*

k) *Dispone che i servizi sociali di .. pongano a disposizione dei coniugi – ove gli stessi non intendano seguirne uno scelto personalmente – un servizio di supporto psicologico che consenta loro di proseguire il percorso già intrapreso nel corso dei lavori della Ct in ordine alle proprie, rispettive, criticità*

l) Conferma per il resto le disposizioni di cui all'ordinanza in data 28.6.2012 per quanto concerne i rapporti economici tra le parti...."

Il provvedimento del Presidente Delegato veniva reclamato dal signor .. e la Corte di Appello di Milano, con provvedimento in data 19.4.2013,

"...a parziale riforma dell'ordinanza impugnata dispone BB non faccia più incontrare le figlie ... e ... con la signora .. né nell'abitazione in cui le bambine vivono con la madre, né altrove, e che abbia cura di evitare che la signora ... lasci tracce di sé nella medesima abitazione. Conferma nel resto";

Alla successiva udienza dell'1.10.2013 il signor AA si dichiarava pronto a pervenire ad una dichiarazione consensuale che prevedesse l'assetto di collocamento ed affidamento dei figli per come delineati dalla ordinanza in data 30.1.2013 e integrata dai provvedimenti della Corte d'Appello, relativi al divieto di incontro tra le figlie e la signora ..; la signora BB dichiarava di non poter consensualizzare a quelle condizioni.

Con provvedimento in data 4.10.2013 il G.I. sulle richieste istruttorie delle parti (termini ex art 183 VI comma c.p.c. assegnati all'udienza in data 22.4.2013) rifiutava le richieste istruttorie formulate dalle parti, rimettendo al Collegio alla richiesta della signora BB di un supplemento di CTU e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni che redatte dalle parti su fogli a parte e siglate dal G.I. venivano allegate al verbale di udienza del 12.11.2013.

Assegnati, quindi, i termini di cui all'art 190 c.p.c., adempiuti dalle parti gli incumbenti di rito relativi alle comparse conclusionali ed alle successive repliche, raccolte le conclusioni del P.M. la causa veniva quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.3.2014.

3. La decidibilità della causa. La domanda principale.

Preliminarmente osserva il Collegio come la causa verta tra un cittadino italiano (attore) e una cittadina spagnola (convenuta).

Sussiste la giurisdizione italiana e art 3 Reg. CEE 2201/2003 mentre deve essere ritenuta applicabile la legge sostanziale italiana ai sensi dell'art. 31 L.218/1995.

Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la causa appare pienamente decidibile senza che sia necessario od anche solo opportuno procedere alla fase istruttoria pure dalle parti invocata: i capitoli di prova dalle medesime articolati e riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, appaiono, infatti, inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del giudizio, donde deve sul punto pienamente convenirsi con la delibazione al riguardo già effettuata dall'istruttore.

Ritiene in particolare il Collegio che vada respinta la reiterata domanda di parte resistente che chiede procedersi a nuova CTU.

L'ampio respiro della relazione peritale in atti, il rigore metodologico dispiegato negli accertamenti e nell'analisi, la condivisibilità ed esaustività dell'impalco argomentativo e delle conclusioni, fanno ritenere del tutto superfluo il ricorso ad un nuovo incarico peritale che, nell'opinione del Collegio, nulla potrebbe aggiungere o modificare rispetto a quanto necessario nella decisione della causa.

Il negativo esito dei tentativi di conciliazione esperiti sia dal Presidente che dal G.I., il contenuto degli atti difensivi, la comprovata e reiterata indisponibilità dei coniugi a pervenire ad una soluzione concordata, attestano con assoluta univocità quanto da entrambe le parti dedotto in merito alla verificatasi intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esitazione può adottarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale.

4) Quanto alle domande accessorie.

4.1) E' in scrutinio avanti il Tribunale la domanda di addebito della separazione mantenuta la solo ricorrente signor Ricci, non avendo la signora BB reiterato la medesima domanda di addebito dispiegata in sede di ricorso introduttivo.

4.2) La domanda di addebito si fonda sulla relazione extraconiugale intrattenuta dalla signora BB con una vicina di casa, ..., a far data dall'agosto 2011 e che tale fatto appaia provato come decisivo per la dichiarazione di addebito della separazione è segnalato dallo stesso ricorrente che, nella memoria ex art 183, n. 2, c.p.c. ritiene *"già assodato che il fallimento dell'unione coniugale è dipeso dalla relazione intrapresa dal 2011 dalla moglie con la vicina di casa signora ..."*.

4.3) Osserva il Collegio come la relazione con la signora ... non sia mai stata negata dalla signora BB che all'udienza ex art 708 c.p.c. testualmente affermava *"ho una relazione con questa persona che al momento vivo giorno per giorno"*.

Emerge sia dalla CTU che dalle narrative degli atti di causa, come la signora BB prima della relazione con la signora ... non avesse mai avuto coscienza o percezione del proprio orientamento (omo)sexuale e come, nonostante quanto affermato dal signor AA, la relazione della moglie con la signora ... si innesti in un momento di severa crisi del rapporto matrimoniale.

Dice il signor AA alla CTU dottoressa ..., come dopo la nascita di ..

"...sarebbe gradualmente scemata l'intimità di coppia e il AA ha ricondotto la causa ai momenti stressanti che hanno coinvolto la sua famiglia di origine: il padre, molto malato, non riusciva ad essere gestito appieno dalla madre che, per questo, ricorreva spesso all'aiuto del periziando ...mi chiamava ogni momento per ogni problema di mio padre..."

Ha osservato la moglie prendere gradualmente le distanze da lui ...ha cominciato a dirmi che non provava lo stesso di quando mi aveva conosciuto. che mi voleva bene, ma non come quando mi aveva conosciuto. Lo ricordo bene nel settembre del 2008: quell'episodio mi è rimasto impresso..., ma, quasi come se niente fosse, poi dopo noi abbiamo ripreso tranquillamente la mia vita, abbiamo cercato di vivere in armonia....

La situazione sarebbe nuovamente precipitata nel 2011, anno della morte del padre del AA e anno in cui la signora ha conosciuto la sua attuale compagna. (cfr CTU Loi pag. 10)

Richiamata la relazione problematica con la di lei madre segnala la CTU come la signora BB

“...pare aver... dovuto fronteggiare intensi sentimenti di perdita e separazione, quegli stessi che ancor oggi riecheggiano nel relato delle esperienze attuali, frutto di un'intensa angoscia a tutt'oggi non ancora elaborata.

Nell'anamnesi della signora si possono rintracciare plurimi segnali che pongono in evidenza il conflittuale rapporto con la dipendenza.

Da un lato, infatti, la signora presenta intensi bisogni della presenza dell'altro, quasi a colmare un profondo vuoto che richiede sempre un risarcimento.

E' possibile che, fino a quando sia stata al centro di attenzione e tenerezza del marito, in qualche modo succedaneo di quella figura materna da cui la donna è stata allontanata giocoforza nell'infanzia, la signora abbia goduto di un personale benessere, nella relazione gratificante con il marito.

Nel momento in cui maggiore è stata la distanza, vuoi per eventi pratici (la nascita delle due figlie, l'assenza dal lavoro del marito per malattia, con la successiva necessità di un maggior investimento in ambito lavorativo piuttosto che in quello familiare), vuoi per ragioni affettive (il maggior investimento su altri oggetti da parte del marito), la donna ha percepito l'angoscia di solitudine che le riecheggiava quella, negata e razionalizzata, proveniente dalle esperienze infantili.

Si è allora rivolta a chi, per lei, le potesse fornire tenerezza e affetto, a chi potesse percepire come investente su di lei e non su altri. (cfr CTU Loi pag. 15).

4.4) Emerge dalla lettura dell'intero lavoro peritale e dagli atti di causa, come la definitiva rottura dell'unione di coppia sia, sicuramente, da ascrivere alla relazione intrattenuta dalla signora BB con la vicina di casa ..., la quale relazione va considerata, a sua volta, innestata su una più articolata crisi coniugale originata da non risolte dinamiche intrapsichiche di cui ciascuno dei coniugi era portatore.

La “scoperta” o, meglio ancora, la slatentizzazione di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente) e l'individuazione nella signora ... di un punto di riferimento “sostitutivo” di quello già costituito dal marito - ma ormai non più saldo né gratificante - ha verosimilmente reso la signora BB inadeguata a quel rapporto di coppia in cui il suo “nuovo” orientamento sessuale non poteva più consentire la condivisione fisica e non poteva, pertanto, più giocare la sua ordinaria funzione di complementarietà e rafforzamento dell'unione; di talché se la relazione con la signora ... si presenta come l’*“essere causa”* ultima della rottura matrimoniale, non rivela essa i tratti della *“colpa”* con ciò intendendo il venir meno *cosciente e volontario* ai doveri nascenti dal matrimonio di cui l'infedeltà è generalmente intesa come l'elemento più fondante.

4.5) Né, per altro, le modalità stesse con cui tale nuovo investimento affettivo e sessuale si è manifestato appaiono essere, di per sé, *oggettivamente* irrispettose nei confronti del marito. La relazione sembra essere stata vissuta tutta all'interno della nuova coppia senza pubblico *outing* (nelle più disparate forme pure a disposizione) che direttamente abbia leso la reputazione sociale del marito.

4.6) Invero, la peculiarità della situazione necessitava, per essere affrontata e razionalmente gestita, risorse diverse rispetto a quelle proprie delle parti e riportate in CTU che sottolinea per entrambi, la *“semplicità della struttura”* delle loro personalità, il loro *“patrimonio cognitivo e culturale molto semplice”*, (cfr. pp. 22-23) che rivelano, nel sig. AA, una eccessiva rigidità culturale e psicologica (con profili di possibile alestitimia) e tratti di personalità dipendenti della sig.ra BB che tendono ad appiattirla sulle figure di riferimento (sul marito, prima, e sulla prepotente personalità della sig.ra BB poi); l'origine della crisi appare in fondo, figlia di quei tratti, di quelle specifiche modalità di relazione senza che tali caratteristiche (e gli agiti conseguenti) possano essere ascritti a ‘colpa’ quanto piuttosto a ‘causa’ della rottura della relazione di coppia.

4.7) Reputa, per tanto, il Collegio di dover respingere la domanda di addebito formulata dal signor AA nei confronti della moglie BB, nella considerazione che il logoramento affettivo\empatica della loro unione, in uno con la ‘ scoperta’ della propria omosessualità da parte moglie, siano circostanze non ascrivibili alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una – non addebitabile - ‘evoluzione’ del rapporto matrimoniale

4.5) Quanto all'affidamento e prevalente collocamento delle figlie ... e .. osserva il Tribunale come lo stesso signor AA abbia concluso accogliendo i suggerimenti della CTU per un loro affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con statuizione delle più ampie facoltà di visita e di incontro tra il padre e le figlie per come articolato – salvo marginali modifiche - nel provvedimento emesso in data 30.1.2013 dal G.I.

Richiede il signor AA che venga mantenuto il monitoraggio sulle minori a cura dei Servizi Sociali con delega a segnalare ogni criticità di sorta ovvero contrasti con le conclusioni del CTU che possano determinare il prevalente collocamento presso il padre.

Le domande possono essere accolte anche con riferimento ai limiti posti dalla Corte di Appello alla frequentazione fra ... e .. con la signora .., le cui caratteristiche non sembrano, allo stato, tali da farla ritenere sicura figura di riferimento accuditivo ed educativo.

Ne consegue che, ferma restando l'assoluta libertà della signora BB di continuare ed assestare su più congrue basi (avuto riguardo alla presenza delle figlie) la relazione con la signora .., dovrà dalla stessa porsi la massima attenzione di evitare - allo stato - la frequentazione tra le figlie minori e la sua compagnia.

Reputa tali limiti il Collegio del tutto congrui rispetto alle esigenze di tutelare .. e .. dai tratti caratteristici della personalità della signora .. e dalla natura del suo rapporto con la madre.

4.6) Osserva il Collegio come nella (unica) relazione trasmessa – in data 3.2.2014 -dai Servizi Sociali del Comune di ... emerga da un lato una non risolta rigidità (già evidenziata a chiare lettere dalla CTU ..) nel signor AA ad affrontare la relazione della moglie con la signora .., dall'altro, la difficoltà della signora BB di "fare chiarezza" con le figlie circa il suo rapporto con la signora ...

Ritiene pertanto il Collegio di demandare ai Servizi Sociali già incaricati di una attività di monitoraggio sulle minori, di predisporre nei confronti di entrambi i genitori un percorso di sostegno volto (anche) ad individuare tempi e modalità che consentano ad entrambi di "preparare" le figlie alla nuova situazione, affettiva e di coppia, della madre.

Ritiene il Collegio che sia appena il caso di sottolineare come irrigidimenti, ostacoli, rifiuti, opposti dalle parti al percorso predisposto dai Servizi debba essere segnalato alla A.G. competente, ovvero "restituito" alle parti, in vista di una modifica dell'assetto di affidamento e collocamento delle figlie.

4.7) Quanto alle domande di natura economica, osserva il Collegio come vadano confermate le statuizioni di ordine economico concordate tra le parti in esito all'udienza ex art 708, c.p.c. del 28.6.2012 e recepite dal Presidente Delegato nell'ordinanza emessa in pari data; va così confermata la somma di euro 500,00 dovuta dal padre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie oltre ai due terzi delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (rette e tasse di iscrizione, libri di testo, sussidi didattici, gite scolastiche se previste dai programmi) e per una attività sportiva concordata, e l'ulteriore somma di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie; entrambi i contributi da rivalutarsi annualmente secondo la rivalutazione degli indici ISTAT; la natura del giudizio, la complessità della materia trattata in uno con l'esito della causa comportano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

a) dichiara la separazione personale tra ...

b) rigetta la domanda di addebito formulata dal signor .. nei confronti della signora ..

c) Affida le figlie ... in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale vivranno nella casa coniugale che viene – per tale motivo – alla stessa assegnata;

d) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le minori a week alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (o al termine della propria giornata lavorativa) fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;

e) Nelle settimane che non terminano con il week end di spettanza:

· un pomeriggio (indicativamente il lunedì) dall'uscita di scuola (o dalla fine della propria giornata lavorativa) e fino alle 21.00 quando le riaccompagnerà dalla madre;

· un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola (o dalla fine della propria giornata lavorativa) e fino alle mattino del giorno dopo quando le riaccompagnerà a scuola;

f) Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza due pomeriggi alla settimana dall'uscita dalla scuola (o dalla fine della propria giornata lavorativa, indicativamente il lunedì ed il mercoledì) e fino alle ore 21.00 quando le riaccompagnerà dalla madre;

- g) Nelle vacanze natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro avendo cura che il giorno di Natale le bambine incontrino l'altro genitore per lo scambio degli auguri e dei doni;
- h) Nella vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con l'uno e 15 giorni consecutivi con l'altro genitore secondo periodi concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- i) Le vacanze pasquali – salvo diverso accordo tra le parti – saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore; per la Pasqua 2013 si dispone che le bambine stiano con il padre dal venerdì al martedì successivo alle ore 16.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre – salvo diverso accordo tra i genitori –;
- j) Salvo diverso accordo tra le parti le minori trascorreranno una settimana invernale (possibilmente quella di carnevale dalla domenica alla domenica successiva) ad anni alterni con uno dei genitori;
- k) I c.d. 'ponti' religiosi e civili saranno trascorsi con uno o con l'altro dei genitori secondo le regole dell'alternanza; il primo ponte 2013 (25 aprile) sarà trascorso con la madre;
- l) Dispone che, allo stato, la signora BB eviti la frequentazione tra le figlie minori e la signora ..;
- m) Dispone che i servizi sociali del Comune di .. pongano in essere ovvero proseguano l'attività di monitoraggio sulle minori .. relazionando la A.G. di competenza qualora sia verificata l'insorgenza di disagi ovvero di difficoltà generali connesse al persistere di conflittualità tra i genitori;
- n) Dispone che i servizi sociali di .. pongano a disposizione dei coniugi – ove gli stessi non intendano seguirne uno scelto personalmente – un servizio di supporto psicologico che consenta loro di proseguire il percorso già intrapreso nel corso dei lavori della Ctù in ordine alle proprie, rispettive, criticità;
- o) Incarica i Servizi Sociali del Comune di .., nell'ambito dell'attività delegata col punto che precede, di effettuare una attività di verifica affinché il rapporto tra la signora BB e la signora .. non si risolva in pregiudizio per le bambine valutando altresì, con criteri di progressione e gradualità, l'evoluzione dei rapporti tra la madre, le figlie e la nuova compagna;
- p) Dispone che i Servizi Sociali segnalino immediatamente alla A.G. ogni inopportuno irrigidimento, ovvero ostacoli o rifiuti, opposti dalle parti al percorso predisposto dai Servizi, ovvero che tali condotte siano "restituite" alle parti, in vista di una modifica dell'assetto di affidamento e collocamento delle figlie;
- q) Pone a carico del signor AA l'obbligo di corrispondere alla signora BB entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, somma rivalutabile annualmente secondo al rivalutazione degli indici ISTAT, oltre ai due terzi delle spese mediche non previste dal SSN, scolastiche (tasse e rette di iscrizione, libri di testo, materiale didattico, gite scolastiche se previste) sportive e ricreative se concordate;
- r) Pone a carico del signor AA l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese alla signora BB la somma di euro 250,00 quale contributo al suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo al variazione degli indici ISTAT;
- s) Compensa tra le parti le spese di lite;
- t) Manda alla Cancelleria dello Stato Civile del Comune di ... al passaggio in giudicato del punto a), copia della presente sentenza, per le annotazioni di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio della IX Sezione del Tribunale Civile di Milano in data 19.3.2014.

Il Presidente
D.ssa Gloria SeRvetti

Il giudice rel. est.
Olindo Canali